



VERONA

50 – 60 MINUTI ISTRUZIONI PER L'USO !

I Regolamenti della scuola secondaria di 2° grado (D.P.R. 87/2010 - Riordino ISTITUTI PROFESSIONALI, D.P.R. 88/2010 - Riordino ISTITUTI TECNICI, D.P.R. 89/2010 - Riordino LICEI) prescrivono una scansione dell'unità oraria di lezione pari a 60 minuti.

Tali provvedimenti **NON HANNO ABROGATO** i riferimenti normativi e contrattuali precedenti e a tutt'oggi vigenti in materia:

- art. 28 comma 8 del vigente CCNL SCUOLA
- Circolare Ministeriale 243 del 22 settembre 1979
- Circolare Ministeriale 192 del 3 luglio 1980
- D.P.R. 275/99 Regolamento Autonomia Scolastica
- D.M. 234/2000 Regolamento recante norme in materia di curricula dell'autonomia del DPR 275/1999

La scansione dell'ora di lezione (50/60 minuti) è pertanto demandata alla **scelta AUTONOMA e RESPONSABILE** del singolo Istituto, nelle sedi deputate a deliberare, che sono:

- ★ **il COLLEGIO DOCENTI, per motivi didattici;**
- ★ **il CONSIGLIO d'ISTITUTO, per cause di forza maggiore** (motivi di norma legati agli orari di trasporto)

Le delibere dei 2 contesti collegiali partono da presupposti diversi, perché diverse sono le competenze agli stessi attribuite:

- ★ **Il Collegio Docenti** ha competenza nelle scelte di natura **ORGANIZZATIVO-DIDATTICA**
- ★ **Il Consiglio d'Istituto** non ha la facoltà di scendere nel merito delle scelte organizzativo didattiche, bensì di **decidere gli ORARI di APERTURA e CHIUSURA della scuola (art. 10 del Dlgs 297/1994).**

DI CONSEGUENZA:

- ★ se la **delibera è votata dal Collegio** per motivi didattici, **contestualmente** il Collegio deve prevedere il **recupero delle frazioni orarie non prestate** tramite la definizione di un piano che comporti la fruizione dell'intero monte ore curriculare da parte degli alunni;
- ★ se la **delibera è votata dal Consiglio di istituto** **NON è DOVUTO alcun RECUPERO.**

Queste le competenze, le procedure e gli effetti **INEQUIVOCABILI**, che vanno presi in considerazione nell'ambito della scelta tra l'articolazione dell'ora di lezione a 50/60 minuti.

Queste le indicazioni normative ribadite dalla Direttiva Prot. n. 5982/A22 del 28/8/2006 dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto e confermate nel marzo 2011 dallo stesso Ufficio in una nota rivolta ad un Dirigente Scolastico che non si era attenuto a tali disposizioni

Va scelta, dunque, l'articolazione dell'ora di lezione più appropriata a garantire ricadute qualitative sugli alunni, senza subire il condizionamento di elementi strutturali impropri, quali la copertura delle supplenze brevi o l'articolazione del servizio in fascia pomeridiana.

I COLLEGI DOCENTI devono pertanto riappropriarsi delle proprie prerogative in materia ORGANIZZATIVO-DIDATTICA !